



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PINEROLO

SEZIONE A1

Si comunica a:

Avv. SIMONE PETTITI
VIA SALUZZO N. 78
10126 TORINO FAX 011/6591854
TO

Avv. ALESSANDRO MALCONTENTI
VIA MALTA N. 3/25 FAX 010/8936874
16121 GENOVA
GE

Avv. ELISABETTA MERLIN
Corso Regina Margherita, 174
10152 TORINO
TO

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **1683/2016** - **RITO ORDINARIO**
Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno

Giudice: **CERA FABRIZIO**

Depositata Sentenza Numero: **32/2018** in data : **25/01/2018**

Repertorio N. 33/2018

Si avvisa che la sentenza viene trasmessa alla competente Agenzia delle Entrate.

Parti nel procedimento

Pinerolo 26/01/2018

L'OPERATORE SUBSTITUIRO (B1)


IL CANCELLIERE

Attore Principale

Difeso da:
SIMONE PETTITI

Convenuto Principale

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Difeso da:
ALESSANDRO MALCONTENTI

Convenuto Secondario

REGIONE PIEMONTE

Difeso da:
ELISABETTA MERLIN

vedi P.Q.M. allegato

Pinerolo 26/01/2018

LOPERATORE
IL CANCELLIERE

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "TRIBUNALE CIVILE DI PINEROLO" around the perimeter and "CANCELLIERE" in the center. The signature is a stylized, cursive "A".



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI PINEROLO**

Nella persona del dott. Fabrizio Cera ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile R.G. n° 1683\16 promossa da

residente in Villafranca Piemonte rappresentato e difeso
dall'avv. Simone Pettiti presso il cui studio in Pinerolo Via Saluzzo 78 è
elettivamente domiciliato per procura in atti

SENT. N° 32/18
R.G. N° 1683/16
Cron. N° 182/18
Rep. N° 33/18
Data 22/01/18
Dep. 25 GEN. 2018

ATTORE

CONTRO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO corrente in Torino, in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Malcontenti del
foro di Genova elettivamente domiciliata in Torino Via Saffi 17 presso l'avv.
Manuela Rocca per procura in atti

CONVENUTO

E

REGIONE PIEMONTE corrente in Torino, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Merlin presso il cui studio in Torino
C.so Regina Margherita 174 è elettivamente domiciliata per procura in atti

CONVENUTO

Avente per oggetto: risarcimento danno

§§§

verificazione dell'evento;

nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, contenere la stessa e le relative richieste nella reale ed effettiva entità del danno, in quella misura che risulterà in corso di causa;

in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione procuratore anticipatorio.

Per Parte convenuta Regione Piemonte

Voglia il giudice di pace adito, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e difesa, denegare la pretesa risarcitoria attorea in quanto infondata in diritto e in fatto così assolvendo l'ente regionale.

Col favore di spese e onorari di giudizio.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 19.10.2016 il sig. _____ - nella sua qualità di proprietario della vettura Alfa romeo mito targata DZ591CD - conveniva in giudizio avanti al GdP di Pinerolo la Città Metropolitana di Torino e la Regione Piemonte per sentirle condannare, in via alternativa o solidale, al risarcimento del danno conseguente al sinistro avvenuto il 5.7.2015

Deduceva parte attrice che, mentre la sua vettura percorreva la SR 23 del Sestriere nel Comune di Pinasca (via Nazionale angolo via Pascal), si scontrava con un capriolo presente sulla sede stradale, subendo danni per l'importo di euro 1.676,04 di cui erano chiamate a rispondere, ai sensi degli art. 2051 e 2043 cc, ciascuna per quanto di propria responsabilità, la Città Metropolitana di Torino e la Regione Piemonte.

Si costituivano in giudizio le amministrazioni convenute declinando ogni responsabilità per il fatto e chiedendo il rigetto della domanda in punto an e quantum.



Il giudice ammetteva ed assumeva le prove sul fatto dedotte da parte attrice ed, all'esito, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni ed il deposito di note conclusive ed, infine, tratteneva la causa a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla luce degli elementi emersi nel corso del giudizio, la domanda risarcitoria proposta da parte attrice può trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di cui infra.

Deve in primis ritenersi provato il fatto lesivo posto a fondamento della richiesta risarcitoria: depongono in tal senso la relazione di servizio redatta dai carabinieri intervenuti in loco e le dichiarazioni testimoniali rese in udienza : la teste

ha confermato l'avvenuto scontro tra la vettura da lei condotta e l'animale circostanza che trova riscontro nella testimonianza resa dal Maresciallo Muccio il quale ha precisato che *l'auto era ferma sul margine destro...a pochi metri dalla macchina c'era il capriolo ormai deceduto. L'auto presentava danni nella parte anteriore ed in particolare si era staccato il paraurti anteriore.* La relazione di servizio dà atto della richiesta di intervento che la stessa conducente aveva poco prima effettuato al 112, già immediatamente indicando, quale causa del sinistro, l'urto con un capriolo, circostanza che - come visto - veniva, poi, direttamente accertata dalla pattuglia intervenuta in loco.

Alla luce di tali elementi, tra loro tutti concordanti, deve ritenersi provato che il danno patito dalla vettura sia stato originato dell'impatto con animale selvatico (capriolo) presente sulla sede stradale.

Di tale danno sono chiamate a rispondere, in solido, le amministrazioni convenute.

Per quanto attiene alla Città Metropolitana (ex Provincia), va rilevato, per un verso, che la strada su cui è avvenuto il sinistro è - pacificamente - di proprietà e

competenza della stessa cui compente l'onere di vigilarla e custodirla a garanzia degli utenti e, per altro verso, che, a seguito della delega di funzioni operata dalla Regione Piemonte, spetta alla Provincia (ora Città Metropolitana) adottare le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica possa arrecare danno a terzi (Cass. 13907\2002); in particolare i poteri di protezione e gestione della fauna selvatica attribuiti alle Province rendono le stesse responsabili dei danni cagionati dagli animali selvatici atteso che i poteri loro conferiti sono indirizzati anche alla sicurezza dei soggetti esposti ai danni derivanti dagli imprevedibili comportamenti della fauna selvatica (Cass. 22886\15).

Deduce la Città Metropolitana di avere assolto ai propri oneri, avendo apposto segnaletica stradale verticale di preavviso del pericolo e per avere posto in essere adeguati *piani di contenimento* della fauna selvatica.

Sotto il primo profilo va però rilevato che il maresciallo Muccio (della locale stazione dei Carabinieri) ha affermato “*che nel tratto in questione non vi è segnaletica verticale di pericolo per la presenza di animali...percorro la strada quasi tutti i giorni*”; parte convenuta, a confutazione, ha prodotto una relazione del proprio personale tecnico attestante la presenza di un pannello verticale nella direzione percorsa dalla vettura attorea (ed uno nella direzione opposta), produzione rispetto alla quale va rilevato, da un lato, che è formata dalla stesa parte (Città Metropolitana) che intende giovarsene e che, pertanto, non ha effettivo valore probatorio; dall'altro lato, che tale documento, in ogni caso, attesta la situazione della segnaletica alla data del 30.10.2015 e, quindi, circa 4 mesi dopo la data dell'evento per cui è causa, così da non provare affatto la situazione alla data del sinistro e da non confutare le dichiarazioni rese dal teste in merito.

Ma anche a volere ritenere provata la presenza di 1 pannello verticale di pericolo , tale sola circostanza non appare sufficiente ad assolvere tutti gli oneri gravanti sulla Città Metropolitana cui spetta, come visto, di adottare le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica possa arrecare danno a terzi : per una corretta ed efficiente opera di prevenzione del crescente fenomeno , hanno particolare rilievo l'adozione e la puntuale messa in opera di adeguati piani di contenimento.

Sotto tale profilo la convenuta prodotto (doc. 3) documentazione che reputa attestare l'adempimento dei propri obblighi ma che, in realtà, nulla prova e rileva nel caso in oggetto - avendo ad oggetto l'approvazione di piano quinquennale di controllo del solo CINGHIALE - nulla essendo, invece, provato circa l'adozione da parte della Città Metropolitana di piani relativi agli ungulati ed, in particolare, ai caprioli che qui rilevano.

IL CASO.it
§§§
Parimenti non può ritenersi esente da responsabilità la Regione Piemonte.

E' alla Regione, infatti, che competente ai sensi della L. 157\1992 il controllo della fauna selvatica; è se è vero che la Regione Piemonte ha delegato tale propria funzione alle Province, è altresì vero che la stessa *resta responsabile salvo la delega non conferisca alle Province autonomia decisionale ed operativa tale da consentire loro di svolgere la funzione delegata in modo da potere efficacemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure idonee a prevenirli* (Cass. 4806\13).

Determinante sotto tale profilo - cioè affinché la delega non resti sulla carta ma sia effettiva e tale da consentire di essere adeguatamente esercitata - è che la Regione metta a disposizione delle Province (secondo il disposto dell'art. 7 L. R. 17\1999 e

art. 10 L. R. 34\1998) le risorse economiche necessarie per esercizio delle funzioni conferite.

Sul punto parte attrice ha dedotto, fin dal proprio atto di citazione, che la Regione Piemonte, nel triennio precedente i fatti per cui è causa , nulla ha stanziato in favore della Città Metropolitana di Torino ed ha, a tal fine, prodotto i bilanci pluriennali relativi agli anni 2013-15 della Regione Piemonte, da cui risulta che alcun conferimento è stato effettuato dalla Regione in favore della Città Metropolitana di Torino per le funzioni delegate in materia di protezione e gestione della fauna selvatica; deduzioni ed allegazioni che parte convenuta Regione non ha specificamente contestato né confutato così che devono ritenersi provate.

In tale situazione non può che ritenersi una concorrente responsabilità della Regione per le omissioni e carenze dell'attività di protezione e gestione della fauna selvatica ad opera della Città Metropolitana non avendo la Regione conferito i fondi necessari alla concreta attuazione della funzione delegata (senza considerare che la stessa Regione ha l'onere di vigilare sull'esercizio delle funzioni delegate ed un correlato potere-dovere di sostituire il delegato ove riscontri carenze o omissioni , ex L. R.70\1996 ora art. 19 L. R. 23\15)

§§§

Alla luce degli elementi tutti di cui sopra deve ritenersi, anche ai sensi dell'art. 2055 cc, la concorsuale e solidale responsabilità delle amministrazioni convenute in relazione al danno per cui è causa.

Entrambe le parti convenute chiedono che detta responsabilità sia quantomeno diminuita ex art. 1227 cc in relazione al concorso di responsabilità del danneggiato per avere tenuto condotta di guida non prudentiale; detta richiesta non può però trovare accoglimento per carenza di prova.

Diversamente da quanto vale in tema di responsabilità per scontro tra veicoli - ove vige una presunzione di corresponsabilità ex art. 2054 II comma cc. , in ragione della quale spetta a chi pretenda l'integrale risarcimento fornire la prova atta a superare detta presunzione - nel caso de quo era onere della parte che ha sollevato l'eccezione e che afferma la sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato, fornire la prova che la condotta di guida non fosse conforme alle norme di prudenza. Prova che non stata, in verità, neppure offerta, che non emerge dagli atti (non essendo stata la conducente sanzionata per violazione dell'art. 141 o di altra disposizione del CdS) né può ricavarsi, per presunzione, per il solo fatto che si sia verificato il sinistro: ciò equivarrebbe, infatti, ad attribuire una responsabilità *obiettiva* al conducente in caso di scontro con animale, che non è dato reperire nel nostro sistema; dovendosi, invece, fornire in concreto la prova degli elementi che dimostrino la condotta imprudente affermata.

Nulla essendo stata dedotto e provato sul punto, l'eccezione risulta infondata e resta l'integrale responsabilità dei convenuti.

§§§

In ordine alla quantificazione del danno , va rilevato che il preventivo prodotto è coerente - rispetto alla dinamica del sinistro ed ai danni accertati dai carabinieri intervenuti e riportati nella relazione di servizio - per ciò che attiene alle parti del veicolo indicate come danneggiate e da sostituire (paraurti anteriore, griglia anteriore, faro e fendinebbia anteriore sx, di cui è compiutamente indicato il prezzo); come noto, però, il preventivo non integra da solo la piena prova dell'entità del danno stesso, costituendo, invece, un elemento che può essere posto dal giudice a base di una valutazione equitativa del danno (Cass. 8004\2005).

In ragione di quanto sopra e secondo un criterio di prudente apprezzamento, il danno può essere equitativamente determinato nella somma di euro 1200,00 ad oggi già attualizzata; da maggiorarsi con i soli interessi legali dalla data del sinistro al saldo.

La parziale riduzione della domanda in punto quantum (che integra parziale soccombenza) e la particolare controvertibilità delle questioni giurisprudenziali sulla responsabilità del danno da fauna selvatica, giustificano una compensazione delle spese di lite nella misura di 1\4; la residua quota - liquidata in dispositivo tenuto conto del valore del risarcimento e dell'attività prestata - è posta a carico dei convenuti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pinerolo, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza ed eccezione

- Dichiara la concorsuale e solidale responsabilità della Regione Piemonte e della Città Metropolitana di Torino il relazione al sinistro 5.7.2015 per cui è causa e per l'effetto
- Condanna la Regione Piemonte e la Città Metropolitana di Torino, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 1.200,00 a titolo di risarcimento danni, oltre agli interessi legali dal 5.7.2015 al saldo
- Condanna la Regione Piemonte e la Città Metropolitana di Torino, in solido tra loro, alla rifusione in favore di parte attrice della quota di 3\4 delle spese di lite liquidate per detta frazione in euro 1.085, 00 per compensi ed in euro 131,40 per spese, oltre rimborso spese generali,CPA ed IVA se dovuta; compensa tra le parti la residua quota di 1\4.

Sentenza esecutiva ex lege

22 GEN. 2018

Depositato in Cancelleria

CCU - 25 GEN 2018

IL CANCELLIERE
TRON Mafalda

IL GIUDICE DI PACE
CARLODDIO FABRIZIO